

l'annullamento del provvedimento AIFA del 6 dicembre 2016, prot. 123452 nella parte in cui la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA «non ha riconosciuto l'innovatività terapeutica del farmaco», nonché ad ogni eventuale pretesa risarcitoria connessa alla pratica sopra definita.

Validità del contratto: 12 mesi. Le condizioni negoziali sopra indicate relative alla specialità medicinale in oggetto, hanno validità di 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa determinazione di autorizzazione e classificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o dal diverso termine ivi stabilito. Le condizioni negoziali si rinnovano per ulteriori 12 mesi, qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del presente contratto, una proposta di modifica delle condizioni, conformemente a quanto disposto dal punto 7 della deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3. Qualora una delle parti, almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, faccia pervenire all'altra una proposta di modifica delle condizioni negoziali già vigenti, l'AIFA apre il processo negoziale secondo le modalità previste al punto 5 della Deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3 e fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Il rinnovo tacito si applica a tutte le condizioni di cui all'accordo negoziale, ivi compresa quella relativa al tetto di spesa.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Orkambi» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL): centri di cura Fibrosi cistica ed erogazione tramite i centri stessi o le farmacie convenzionate (distribuzione diretta e per conto).

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio. Dalla data di efficacia della presente determinazione è revocata la determinazione n. 1041/2017 del 5 giugno 2017, indicata nelle premesse.

Roma, 26 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04574

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.


Fondo sanitario nazionale (F5N) 2015 - Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 31/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a*), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;



Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che all'art. 28, comma 8, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire (41.316.551,93 euro) al Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui al predetto art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale, di cui al citato art. 28, comma 8, della suindicata legge n. 488/1999, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, venga ripartito annualmente, con i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-regioni, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la propria delibera adottata in data odierna che, nel ripartire le somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale per l'anno 2015, accantona al punto 2.4 la somma di 30.152.000 euro, a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro, a valere sulle risorse del FSN 2015, per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che la somma di 30.152.000 euro viene ripartita in base al numero dei dirigenti sanitari di ciascuna Regione che hanno optato per la libera professione intramuraria (dati relativi al Conto annuale 2014);

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni sulla sopracitata proposta di riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, sancita nella seduta dell'11 febbraio 2016 (rep. atti n. 19/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del FSN 2015 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana l'importo di 30.152.000 euro destinato ai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria.

Si allega la relativa tabella di riparto, che costituisce parte integrante della presente delibera.


Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 799



FSN 2015: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

REGIONI	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di partecipazione	(importi in unità di euro)	
					a	b
PIEMONTE	9.336	2.634.230		141.902		2.776.132
LOMBARDIA	15.496	4.372.325		235.531		4.607.856
VENETO	8.719	2.460.138		132.524		2.592.662
LIGURIA	3.953	1.115.372		60.083		1.175.455
EMILIA ROMAGNA	9.673	2.729.317		147.025		2.876.342
TOSCANA	8.481	2.392.984		128.907		2.521.891
UMBRIA	2.117	597.329		32.177		629.506
MARCHE	3.238	913.629		49.216		962.845
LAZIO	8.906	2.512.902		135.366		2.648.268
ABRUZZO	2.825	797.097		42.939		840.036
MOLISE	604	170.424		9.180		179.604
CAMPANIA	10.604	2.992.007		161.175		3.153.182
PUGLIA	6.672	1.882.560		101.411		1.983.971
BASILICATA	1.401	395.304		21.294		416.598
CALABRIA	4.274	1.205.944		64.963		1.270.907
SICILIA (*)	10.563	2.980.438	-1.463.693			1.516.745
TOTALE	106.862	30.152.000		-1.463.693	1.463.693	30.152.000

Fonte dei dati: Conto Annuale 2014

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1, comma 830, della Legge n.296/2006, operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.